



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI SOCIALI ADIACENTI AL QUARTIERE DI SAN CIO'

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.

Art. 2 – Finalità

L'assegnazione in concessione d'uso dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorirne le possibilità di socializzazione. Avranno diritto di priorità le situazioni di particolare disagio segnalate dai competenti Servizi Sociali territoriali.

Art. 3 – Criteri di assegnazione.

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Torre Pellice, **con priorità** per i residenti nel complesso edilizio ERP di Via Volta 11\1, 11\2, 11\3, 14, 16, 18 e **Via Filatoio 14**.
- b) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato.

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo entro le date previste dal bando.

Tra gli aventi diritto verrà formulata una graduatoria che avrà valore per tre anni solari, tenendo conto:

- del reddito ISEE;
- dell'età del richiedente;
- della composizione familiare e della presenza di particolari disagi (invalidità, anzianità, etc.)

Il peso di ciascun elemento verrà stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bando.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine della graduatoria. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza.

L'assegnazione è disposta con delibera di Giunta Comunale, non potrà essere assegnato più di un appezzamento per ogni nucleo familiare.

Annualmente, entro il mese di febbraio, l'Amministrazione comunale provvederà ad emettere apposito bando per l'assegnazione dei lotti che eventualmente si siano resi liberi nell'anno precedente e non assegnati per esaurimento della graduatoria; l'assegnazione disposta in base al suddetto bando avrà durata triennale.

Art. 4 – Durata dell’assegnazione

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra, nella successiva annata agraria, il primo dei richiedenti in graduatoria se non ancora esaurita in caso di totale scorrimento della stessa si farà ricorso alla graduatoria predisposta in base al precedente art. 3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all’art. 3.

L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l’assegnatario trasferisca la residenza **in altro comune**, decade automaticamente dall’assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Art. 5 - Conduzione dei lotti di terreno.

Gli assegnatari si impegnano a:

- a)** coltivare l’orto personalmente o con l’aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare per un periodo limitato. E’ vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte di familiari, l’assegnatario che non fosse più in grado di seguire l’orto per motivi di salute;
- b)** destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
- c)** è possibile sistemare all’interno del lotto un solo contenitore di capacità massima di litri 200 per la raccolta e il deposito dell’acqua per l’irrigazione, di colore verde, ed un ricovero per piccoli attrezzi misure standard di m. 3x3x2 (h);
- d)** non installare tettoie, capanni, o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 Marzo) con un altezza dal suolo non superiore a m. 1,50, per ragioni di arredo urbano;
- e)** contenere l’altezza delle culture, e dei relativi sostegni, entro m. 3.00;
- f)** non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;
- g)** non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (piante ad alto fusto ecc.);
- h)** nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti ed ordinati i ricoveri per gli attrezzi;
- i)** mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- j)** mantenere in buono stato e non modificare le recinzioni poste a cura dell’Amministrazione comunale;
- k)** non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni che andranno invece utilizzati per la preparazione del compost. L’amministrazione metterà a disposizione il compostatore agli assegnatari;
- l)** conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- m)** disporre, i sostegni non utilizzati, in orizzontale ad un massimo di 60 cm. da terra;
- n)** mantenere ordinati e puliti eventuali locali di proprietà del comune assegnati per il deposito attrezzi.

Art. 6 - Decesso dell’assegnatario ed eventuale subentro.

In caso di decesso dell’assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato, **per il periodo residuo**, al familiare convivente che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In ogni caso l’orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei trenta giorni successivi alla data del decesso dell’assegnatario.

Art. 7 - Revoca dell’assegnazione.

La mancata coltivazione del lotto di terreno, l’inosservanza delle norme per la conduzione di cui all’Art.5 , possono dar luogo alla revoca dell’assegnazione, da parte del Comune.

Art. 8 – Cessione

L’utilizzo dell’appezzamento non potrà essere a qualsiasi titolo ceduto a terzi.

Art. 9 - Decadenza.

L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

L'assegnazione viene inoltre revocata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, in caso di non rispetto di uno o più degli impegni previsti all'art. 5.

Art. 10 – Responsabilità.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.